

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che:

- di aver sottoscritto il 16 febbraio 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (n. *069) con l'intermediario, da rimborsare in 120 rate mensili da € 254,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente in aprile 2025, dopo il pagamento di 48 rate;

- In relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 875,04;
- in data 21 agosto 2025 esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione pro quota delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione;

Pertanto, chiede il rimborso dell'importo di € 875,04 oltre interessi e costi assicurativi.

L'intermediario resistente, nel respingere l'avversa pretesa, sostiene che:

In via pregiudiziale:

- sottopone all'attenzione del Collegio l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21);

Nel merito:

- in sede di erogazione, sono state applicate le commissioni per € 440,00 a titolo di spese di istruttoria ed € 1.018,40 a titolo di commissioni di intermediazione;
- il contratto è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 con decorrenza 30.04.2025;
- in tale sede ha restituito al cliente gli interessi non maturati;
- tramite lettera di riscontro al reclamo del 29.09.2025, l'Ufficio Reclami, all'esito degli accertamenti espletati, rigettava il reclamo;
- la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili (i) alla pronuncia CGUE, C-555/21, (ii) ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa e (iii) all'art. 6 bis del D.P.R. 180/50;
- il consumatore otterrebbe un arricchimento privo di causa se potesse beneficiare delle prestazioni svolte dal soggetto finanziatore nella fase genetica del contratto (come le attività di istruttoria), senza però pagare alcun relativo corrispettivo (dato che i relativi costi sarebbero oggetto di rimborso in sede di estinzione anticipata). Alla luce di questo principio devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi upfront;
- i costi non dipendenti dalla durata del contratto non debbano in ogni caso essere restituiti in quanto a questo tipo di finanziamento si applica il DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6-bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non, dunque, di quelli fissi;
- la decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta una scelta libera di quest'ultimo, che la compie quando la ritiene più conveniente rispetto alla presentazione della richiesta di finanziamento presso la filiale della banca. La spesa che il consumatore sopporta quando ricorre all'intermediario del credito non è una spesa relativa a un servizio obbligatorio per la stipula del contratto
- la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad attività di pre-analisi effettuate precedentemente alla concessione del finanziamento e all'inizio dell'effettivo ammortamento del prestito; dunque, considerata la natura non ricorrente delle suddette spese, queste non sono retrocedibili;
- costi assicurativi sono stati sostenuti interamente e direttamente, ne deriva che al cliente finanziato, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, non spetta alcun rimborso a

titolo di premio non goduto.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

In relazione alla propria eccezione, ha versato in atti elenco dei processi innanzi a giudici ordinari, di cui è parte, oggetto di sospensione/rinvio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Tanto precisato, si osserva comunque che, secondo le Disposizioni ABF, in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Sul punto, il Collegio di Milano (decisione n. 2074/25 del 24/02/25) ha superato l'eccezione in analisi, esponendo le seguenti motivazioni:

“L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 a tal fine producendo copia dell'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 con la quale è stata disposta la sospensione di giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto. Al netto del rilievo per cui non è versata in atti alcuna documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, questo Collegio osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice che lo ha promosso a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia senza che analogo obbligo gravi in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie; d'altro canto, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella adesso citata.”

Precisato quanto innanzi, il ricorso può essere valutato nel merito.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) ed alle operazioni di prestito con delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo. L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021). Il testo riformulato dell'art. 125 sexies TUB è riportato nelle “Questioni Giuridiche”. La medesima legge di conversione prevedeva quale criterio temporale che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: “L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto “Omnibus”), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (recurring) o istantanei (up front), escluse le imposte.

Nel caso di specie, il Contratto è stato sottoscritto prima del 25 luglio 2021 e, stante la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente e gli orientamenti pure condivisi dai Collegi successivamente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, i criteri di rimborso - già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019 - sono i seguenti: per i costi recurring (ricorrenti), si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front (istantanei) in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Da conteggio estintivo versato in atti dal cliente, risulta che l'estinzione anticipata del prestito si sia verificata al 30.04.2025, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle n. 120 totali.

È agli atti la quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario che conferma la data di estinzione su riportata.

Dall'analisi delle condizioni contrattuali e considerato che, dalla documentazione in atti non risultano oneri assicurativi posti a carico del ricorrente, il Collegio, conformemente agli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi ABF per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento svolge il seguente calcolo:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23,673.78	TAN	5.25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	254.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	5/1/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.63%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				440.00	Upfront	38.63%	169.98	0.00	169.98
Costi di intermediazione				1,018.40	Upfront	38.63%	393.44	0.00	393.44
Totale				1,458.40					563.42

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 563,00, è inferiore a quanto domandato dal cliente che aveva quantificato la propria pretesa restitutoria conteggiando tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis.

A detto importo devono essere aggiunte le spese della procedura pari ad € 20,00 e gli interessi al tasso legale da computarsi, attesa la natura restitutoria e non risarcitoria dell'importo, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione, sino al saldo effettivo (così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 563,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE